


Chi ben comincia ...



VADEMECUM PER UN ANNO SCOLASTICO INFORMATO

Testo coordinato da Laura Razzano, Gina Spadaccino e Libero Tassella



**GILDA NAZIONALE
DEGLI INSEGNANTI**

Corso Trieste ,

6200198 ROMA

Tel 06 8845005
Fax 84082072

www.gildains.it

PREMESSA

Inizia un nuovo Anno Scolastico, sarà un anno decisivo per i Docenti sia per la prevista conclusione del contratto, che probabilmente sarà siglato in corso d'anno, sia per la democrazia sindacale, argomento centrale in un panorama politico che tende ad uniformare il mondo dei sindacati con le regole egemoniche volute dai più forti, come nella giungla.

La Gilda degli Insegnanti, associazione professionale, anche quest'anno, non intende scostarsi dal suo ruolo storico di difesa della professione Docente proponendo una traduzione dal "sindacal-burocratese" delle norme che regolano il nostro lavoro a scuola.

Settembre è un mese di programmazione importante, occorre fare attenzione a tutto ciò che si delibera in Collegio Docenti perché è con disposti *distratti* che ci si trova poi invischiati in attività malpagate, sottopagate o rese gratuite per tutto l'anno.

Le delibere di questo organo investono tutta l'attività didattica, plasmando (qualitativamente e quantitativamente) l'impegno professionale degli Insegnanti. Molta attenzione deve essere prestata in queste riunioni, sia per avanzare proposte che indirizzino l'attività didattica verso una piena valorizzazione della funzione Docente, così come la intende la Gilda degli Insegnanti, sia per evitare delibere che limitino la libertà di insegnamento o, peggio ancora, permettano veri e propri abusi da parte dei dirigenti scolastici

Grazie al nostro costante lavoro di informazione diminuiscono ogni anno le deliberazioni di attività contrarie alla nostra legittima libertà d'insegnamento e si permettono sempre meno abusi al DS, non più legittimato a compiere scelte didattiche a nome dei Docenti.

Innanzitutto la "presa di servizio" non è prevista da alcuna norma contrattuale per i Docenti a tempo indeterminato, ci si presenta a scuola per il giorno, concordato di solito a giugno, in cui iniziano le riunioni che vanno tutte conteggiate nelle ore di attività funzionali.

Per i supplenti ed i neoimmessi è necessario presentarsi per essere pagati dal 1 settembre, espletando le pratiche burocratiche.

Nelle note che seguono vi segnaliamo delle priorità e vi indichiamo alcune possibili scelte volte a promuovere il ruolo professionale dei Docenti nelle scuole.



L'ORARIO DI LAVORO DEI DOCENTI PUO' ESSERE LEGITTIMAMENTE SALVAGUARDATO

Il Contratto attualmente in vigore disciplina con l'art. 26 -Attività di insegnamento- e l'art. 27 -Attività funzionali all'insegnamento- l'orario di lavoro dei Docenti che è infatti materia contrattuale (D.L. 29/1993 e successive modifiche). Anche il Codice civile non lascia spazio ad utilizzi selvaggi dei lavoratori: la legge o le norme corporative devono *stabilire "i limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione..."* (art. 2108).

Altra cosa è l'orario di servizio (la configurazione dell'orario di lavoro) che può variare a seguito di iniziative di vario tipo previste dalla legge, nel nostro caso dal Regolamento dell'autonomia: flessibilità dell'unità oraria di lezione, ecc. L'orario di servizio (non l'orario di lavoro!) deve essere funzionale al POF e funzionale ai progetti sperimentali avviati nelle scuole. Quindi attenzione a ciò che si approva nel Collegio (progetti, sperimentazioni, ...) e che può influire sull'orario di servizio.

E' ILLEGITTIMA LA PRESENZA A SCUOLA PER ATTIVITA' NON COMPRESSE NEL PIANO ANNUALE



Non è consentito imporre la presenza a scuola nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni per 18 – 24 – 25 ore settimanali, a seconda dell'ordine di scuola a cui si appartiene, perché in questo intervallo di tempo (inizio Anno Scolastico – inizio delle lezioni) possono essere realizzate solo le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale e previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'



La prima riunione del Collegio dovrà avere all'O.d.G. proprio, come punto iniziale e fondamentale di programmazione del lavoro collegiale una voce simile: "Approvazione Piano annuale delle attività A.S. 2007 – 2008" E' infatti previsto dal Contratto vigente che, prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisponga, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività che è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa. Già a settembre ciascun Docente deve conoscere tutti gli impegni che lo riguarderanno in corso d'anno scolastico, la loro scansione temporale e le attività aggiuntive che sono sempre facoltative e a pagamento. L'art. 26, comma 4, del CCNL 2002-2005, dopo aver ricordato che gli "obblighi di lavoro" degli insegnanti "sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento", impone al dirigente scolastico, "prima dell'inizio delle lezioni", di predisporre "il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale Docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti ... e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze". Il Collegio è quindi sovrano nel deliberare gli impegni di lavoro, deve discutere il Piano proposto dal dirigente e lo può modificare, più o meno ampiamente, rispetto alla proposta iniziale. Insomma, ricordate che il Collegio non è obbligato ad approvare gli impegni di lavoro degli insegnanti proposti dal dirigente scolastico (attività di insegnamento e attività funzionali). Le decisioni sulla quantità e sull'organizzazione degli impegni di lavoro sono una parte importante della professionalità Docente. Non lasciamoli decidere ai dirigenti scolastici!

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i Docenti sono costituite da:

1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica d'inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera a);
2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli Insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b);
3. svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera c).

Sono questi, oltre alle ore di insegnamento e alla presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, tutti gli obblighi di servizio dei Docenti dall'inizio dell' Anno Scolastico (1 settembre) e fino al suo termine. E' bene ribadire la non obbligatorietà di prestazioni aggiuntive oltre il limite delle 40 ore (Collegio Docenti) e delle 40 ore (Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione e si precisa la necessità che tali attività siano stabilite e calendarizzate nel Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti. Per tutte le ore prestate in aggiunta a tali obblighi negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere reclamato il pagamento ma è bene controllare, da settembre, che il Piano annuale delle attività sia corretto per eludere possibili contenziosi. Nessun aggiornamento, nessuna commissione e nessuna ulteriore attività può essere resa obbligatoria dal Collegio dei Docenti quando si siano superati questi limiti. Questo non esclude la programmazione di attività aggiuntive in questo periodo, ferma restando la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano annuale delle attività ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto nazionale.

Evitare di lavorare gratis è un primo passo verso una maggiore considerazione del nostro lavoro e un freno alla svalutazione e deriva professionale.

ESATTAMENTE 40 ORE per	FINO A 40 ORE per	ORE UTILI per
Collegio dei Docenti programmazione e verifica d'inizio e fine anno l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia.	attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.	scrutini ed esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI: UNA TRAPPOLA!

Non è possibile che si deliberino gli adempimenti individuali (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2): preparazione delle lezioni ed esercitazioni, correzione degli elaborati e rapporti individuali con le famiglie che non possono essere quantificati perché attengono alla sfera professionale di ciascun Docente.

Molti dirigenti utilizzano questo strumento per aumentare le ore dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, soprattutto nelle scuole Primaria e dell'Infanzia, che invece devono rientrare nel Piano annuale delle attività (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b). Una volta quantificati e calendarizzati gli impegni individuali (non quantificabili per contratto) diventano attività collegiali e per nessuna ragione è consentito superare i limiti previsti contrattualmente (40 + massimo 40 ore).

Anche la cosiddetta ora di ricevimento settimanale è un'usanza che continua ad essere in vigore in molte scuole Secondarie, DS zelanti tentano ora di esportarla alla Primaria.



Il lavoro gratuito ed extra contrattuale non esiste, è illegittimo, inoltre di quest'ora in più non vi è alcuna traccia nel contratto vigente.

Spetterebbe alle RSU della vostra scuola, nel caso vi sembri così necessaria o che essa sia espressamente richiesta dal Consiglio di Circolo o di Istituto, contrattare affinché sia pagata e/o si effettui solo tramite appuntamento.

L'obbligo di avere rapporti individuali con le famiglie è previsto tra le attività individuali che non possono essere quantificate poiché ciascun Docente può impiegare tempi diversi per correggere gli elaborati, preparare le lezioni e colloquiare con i genitori, a seconda della sua professionalità e delle situazioni.

Regolamentare l'ora di ricevimento, facendo proposte al consiglio di Circolo o di Istituto, spetta al Collegio dei Docenti e non si tratta quindi di un'ora in più automaticamente dovuta. "Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie." (Art 27, comma 4 CCNL 2002 – 2005)



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Nei primi giorni di settembre i Collegi Docenti spesso sono chiamati ad approvare anche il Piano di formazione e aggiornamento professionale. E' bene precisare che tale adempimento non costituisce più un obbligo, la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento è volontaria e costituisce risorsa strategica per il

miglioramento della scuola nonché occasione di crescita professionale per i Docenti.

Non avendo previsto grandi stanziamenti a favore della scuola gli interventi prioritari che il Governo ha previsto quest'anno per i Docenti si riferiscono quasi esclusivamente alla formazione dei neo immessi in ruolo.

La Direttiva n. 47 del 23 – 05 – 2007 punta inoltre a sostenere l'innovazione, attraverso azioni di formazione ed aggiornamento a favore degli alunni stranieri, diversamente abili, esposti alla dispersione. Per la scuola primaria si insiste sullo sviluppo delle competenze per l'insegnamento dell'inglese, sull'educazione alla lettura ed il miglioramento degli apprendimenti di base.

Naturalmente non mancano riferimenti alla lotta al bullismo e all'educazione alla legalità, alimentare e allo sviluppo sostenibile.

La voce miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (decreto legislativo 626/1994) è l'ultima ma è importante perché è attraverso questo finanziamento che è possibile recuperare qualche euro per le attività di formazione sulla sicurezza troppe volte prestate a titolo gratuito.

Ricordiamo che secondo il contratto vigente (Art 65) in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai Docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.

Uno strumento importante è l'autoaggiornamento (acquisto di libri e riviste per l'insegnamento, abbonamento ad internet, quote di spese per iscrizione a corsi di aggiornamento e di formazione, a corsi di specializzazione, master, ecc...). Fatelo approvare in Collegio dei Docenti, con una parte dei fondi destinati all'aggiornamento e alla formazione potranno esservi rimborsate le spese di autoaggiornamento sopra esemplificate, secondo criteri definiti in contrattazione d'istituto.

Poiché l'autoaggiornamento costituisce il riconoscimento della dimensione professionale della docenza e degli oneri anche economici ad essa legati, per la Gilda degli insegnanti, è opportuno, nei collegi dei Docenti d' inizio anno, spingere al massimo in questa direzione.

I Docenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato possono usufruire dei 5 giorni di permesso l'anno, previsti dal contratto (art. 62 commi 5, 6, 7) per partecipare a stage e incontri di formazione.


Il dirigente scolastico favorisce, nelle forme e in misura compatibile con il servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione, senza esonero dal servizio, ad iniziative di formazione in aggiunta al limite dei 5 giorni.

Il personale Docente che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale o regionale, da enti accreditati nonché dalle scuole anche in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti e ad esso spetta l'eventuale corresponsione del rimborso delle spese di viaggio (art. 62 CCNL 2003).

Per le delibere del Collegio dei Docenti per iniziative di formazione ed aggiornamento raccomandiamo di specificare:

1. che le iniziative in merito alla formazione e all'aggiornamento costituiscono "obbligo" per l'amministrazione, ma "diritto" per il singolo;
2. che esse costituiscono "attività aggiuntiva del tutto facoltativa" (tale dicitura va inserita nel Piano annuale delle attività);
3. che esse dispongono risorse finanziarie che possono essere utilizzate per le iniziative progettate dalla scuola o dalle scuole in rete, per le iniziative promosse dall'amministrazione regionale e nazionale e per le iniziative realizzate in autoaggiornamento, prevedendo anche la possibilità di accesso al rimborso per le spese relative all'autoaggiornamento.

Su formazione e aggiornamento si veda il CCNL 2003 da art 61 a art. 69, la direttiva n. 47 del 23 maggio 2007 e il contratto regionale su formazione e aggiornamento.



FUNZIONI STRUMENTALI - EX FUNZIONI OBIETTIVO

Sicuramente previste anche per il prossimo Anno Scolastico , oggi disciplinate dall'Art 30 del CCNL vigente, le Funzioni Strumentali sono assunte da colleghi che vengono scelti dal Collegio dei Docenti per svolgere attività di supporto alla didattica con i seguenti obiettivi:

- realizzare le finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia;
- realizzare e gestire il POF;
- realizzare progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

Non sono legate ad una futura carriera dirigenziale, né esiste alcun vincolo temporale per la loro identificazione.

I colleghi devono essere nominati con una delibera del Collegio dei Docenti che, in coerenza con il Piano dell'offerta formativa, definisca anche i criteri di attribuzione delle funzioni ed il loro numero, svincolato da ogni indicazione ufficiale. Nel numero non rientra il collaboratore vicario ed è consigliabile evitare di far assumere anche all'altro collaboratore del DS questa funzione che è prettamente didattica. Non è più previsto che siano ripartite in 4 aree astrattamente precostituite e quindi possono essere definite dal Collegio in totale autonomia, anche diversificandole tra più colleghi o classificandole per impegno, tempi e retribuzione. Sono superate, rispetto alle vecchie Funzioni Obiettivo, sia le modalità di assegnazione, prima previste dal Contratto Integrativo del 31.8.1999, che i corsi di formazione mirati. Le funzioni strumentali non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento, il loro compenso è definito dalla contrattazione d'istituto e non è cumulabile con quello di collaboratore del dirigente scolastico. E' più che chiaro che questi colleghi non possano essere scelti né dal DS, né da commissioni istruttorie varie perché quel che conta è la delibera collegiale. Se le persone individuate non sono di gradimento agli altri colleghi è sufficiente votare contro. Trattandosi di persone il voto è sempre segreto (D.Lgs. 16/04/2004 n. 297, art. 37, punto 4)* malgrado il parere contrario espresso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato (4605/2002 del 30 giugno 2004) per cui lo scrutinio segreto è una tecnica di designazione «*non coerente con le esigenze di trasparenza interna di una procedura amministrativa*». Le operazioni relative alle funzioni strumentali, dalla loro identificazione, alla definizione dei criteri e del numero, all'individuazione delle figure sono contestualizzate in un unico procedimento formale che si conclude con l'elezione, a scrutinio segreto, dei Docenti affidatari degli incarichi funzionali a seguito di votazione. Le risorse economiche utilizzabili per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti nell'A.S. 2002/2003, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.8.1999 e sono annualmente assegnate dal MIUR. (Circolare ministeriale del 30.10.2003 applicativa dell'art. 30 del CCNL del 24.7.2003). Il compenso aggiuntivo per ciascuna funzione strumentale va caso per caso quantificato nella contrattazione integrativa d'istituto di cui all'art. 6 del CCNL 24.7.2003(comma 2 art. 30), tenendo conto delle risorse complessive assegnate a tale scopo, del numero delle funzioni attivate dal Collegio dei Docenti nonché dell'impegno richiesto per ciascuna di esse. Nel caso non si attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, le istituzioni scolastiche possono utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo con le stesse finalità (comma 4 art. 30). Per il monitoraggio, le scuole invieranno tempestivamente al Direttore Regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti.

* *Si veda altresì il parere del Consiglio di Stato (Adunanza Sez. II 22.11.2000, n. 1356/2000, in d.p.r. 26.04.2001) che dichiara accoglibile il ricorso straordinario al presidente della Repubblica di un Docente contro la procedura di assegnazione di funzioni senza indicazioni del numero dei voti riportati dai singoli candidati.*

LIMITAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

- 1) L'esercizio di una funzione strumentale non può comportare l'esonero totale dall'insegnamento (comma 2 art. 30).
- 2) Il compenso per le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa non è cumulabile con il compenso di collaboratore del dirigente scolastico (art. 86 comma 2 lettera e del CCNL del 24.7.2003).

POF – PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA



Il POF è un documento che illustra l'ispirazione culturale pedagogica di una scuola, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

In pratica, qualunque Insegnante abbia in mente un suo progetto didattico dovrà aver cura di scriverlo, presentarlo al Collegio dei Docenti e farlo inserire nel P.O.F. che *“comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità”* (Regolamento autonomia, art. 3, comma 2). Il Collega che non approvi le scelte didattiche della maggioranza del Collegio (libro di testo uguale per tutti, prove di verifica uniformi, metodi didattici imposti), o ne abbia altre che intende sperimentare, può dichiarare la sua *“opzione metodologica”* e pretendere che sia inserita nel POF senza che sia prevista una votazione a favore o contro.

Meglio diffidare di quei *“libroni”* che contengono tutto lo scibile umano e sposano una moda pedagogica o un metodo. Secondo l'Art. 24 del CCNL 2002-05 il Collegio dei Docenti deve elaborare, attuare, articolare e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F, nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e d'amministrazione della singola scuola, tenuto conto delle opinioni dei genitori.

Il P.O.F. deve essere elaborato, modificato e deliberato dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di Circolo/Istituto ha l'obbligo solo di *“adottarlo”*, su proposta del Collegio. Partecipando attivamente alla definizione del POF, l'insegnante può promuovere la professionalità Docente attraverso scelte didattiche coerenti con l'idea che la Gilda degli Insegnanti ha della scuola (cognitivo-formativa), e dimostrare che, senza le competenze specifiche dei Docenti, la scuola cadrebbe nel dilettantismo e perderebbe le caratteristiche che la contraddistinguono come *luogo pubblico di istruzione e di formazione*.

Una scuola nella quale i Docenti decidono e controllano la didattica costituisce garanzia di qualità soprattutto per genitori e studenti. Prestare molta attenzione al D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2: *“Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:*

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.”.

PRASSI CORRETTE



- Il Consiglio d'Istituto ascolta le eventuali associazioni o i rappresentanti dei genitori e fissa gli indirizzi generali per le attività, le scelte generali di gestione e d'amministrazione .
- Il Collegio dei Docenti elabora il P.O.F.
- Il Consiglio d'Istituto adotta e pubblicizza il Piano. Ciò significa che il Consiglio (in cui gli Insegnanti sono in minoranza) può anche respingere il Piano predisposto dal Collegio dei Docenti e pretendere modifiche su quanto di sua competenza (il calendario scolastico per esempio)

“La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF” . Inserite obiettivi realistici e non promettete attività che non si è sicuri di poter effettuare o che non hanno alcuna attinenza con la didattica. «Il P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all'atto d'iscrizione», pertanto va definito a gennaio; a settembre si delibererà soltanto il Piano delle attività o qualche modifica dovuta a condizioni contingenti.

Scegliete un POF che garantisca la libertà didattica ad ogni Docente e non cadete nella tentazione della scuola supermercato dell'offerta formativa in cui si fa tutto tranne che insegnare!

Ricordate che per autonomia si intende "la facoltà di governarsi secondo le proprie leggi", non secondo quelle dei Dirigenti Scolastici. L'obiettivo di fondo della scuola dell'autonomia è il successo formativo, non il risparmio, diffidate dalle scelte collegiali che vanno in tal senso, non delegate alle Commissioni le valutazioni didattiche fondamentali che sempre devono essere approvate dal Collegio.

Le decisioni autonome impongono spesso un peggioramento del servizio reso e notevoli sacrifici didattici, il più delle volte non retribuiti o scarsamente riconosciuti, ma fatti passare come fiore all'occhiello dell'offerta formativa della scuola.

Non delegate ogni decisione in merito al dirigente scolastico o ad apposite commissioni che spesso lo stesso dirigente finisce per condizionare.

L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione:

- delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curriculum loro riservata
- delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
- delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curriculum
- delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate
- dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
- dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
- delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
- dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica
- dei progetti di ricerca e sperimentazione.

F.I.S. - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA



Non è affatto vero che non si possa stabilire la consistenza del F.I.S. a settembre, prima cioè di approvare i progetti didattici che richiedano attività aggiuntive.

La distribuzione del F.I.S. verso il quale la Gilda degli Insegnanti è da sempre fortemente critica, *(lo storno di molte risorse, nell'ultimo contratto biennale economico 2004/2005, dal fondo d'istituto alla RPD è stato un successo politico ascrivibile alla nostra Associazione)* non è compito del

Collegio dei Docenti, ma della trattativa tra il Dirigente e la RSU e di un successivo passaggio nel Consiglio di Circolo/Istituto.

La distribuzione del F.I.S. ha creato, in molte scuole, gruppi di affari e "reggicoda" che si arricchiscono con quote consistenti, per questo motivo consigliamo ai colleghi di prestare molta attenzione quando vengono chiamati ad approvare le attività da retribuire. Non bisogna, magari per soddisfare "l'ingordigia progettuale" di molti, siano essi dirigenti o Docenti, approvare miriadi di progetti. Oltre a sottrarre energie e tempo alla funzione principale del Docente, che è quella di insegnare, senza un'adeguata copertura finanziaria si rischia di lavorare per un misero compenso forfetario o, peggio ancora, gratuitamente.

La prima cosa da fare è chiedere che le RSU contrattino un tetto massimo a Docente per l'accesso al FIS, la seconda è stabilire a priori la quota spettante agli ATA e ai Docenti (si può decidere in proporzione agli addetti). Negli I.C. è bene determinare nello stesso modo i fondi destinati ad ogni ordine di scuola.

E' inoltre fondamentale inserire nella quota per la "flessibilità" e tutte quelle attività, spesso prestate gratuitamente, che comportano ore aggiuntive (aggiornamenti pseudoobbligatorie – ore prestate oltre le 40)

Solo dopo aver chiaro quanto non è mai stato retribuito, e può e deve esserlo, si può passare a definire le attività didattiche che saranno retribuite possibilmente evitando l'elemosina del compenso forfetario.

Ricordate che questo è un fondo per la didattica, non per pagare le attività che spettano al DS che spesso e volentieri le appioppa a qualche Docente volenteroso!

Con questo fondo il DS può pagare al massimo due collaboratori da lui scelti, tutte le altre forme di collaborazione col DS (collaboratori di plesso per esempio) devono passare al vaglio del Collegio dei Docenti di settembre che può anche decidere di non approvarle.

11 - Fondo d'Istituto

La Gilda rifiuta la logica del fondo dell'istituzione scolastica, dell'aggiuntivo e dell'incentivazione e propone un progressivo trasferimento delle risorse economiche nella retribuzione professionale di tutti i docenti. Propone di ripartire, già a livello nazionale, il fondo tra personale docente e personale ATA per evitare spiacevoli conflitti ed accelerare i tempi delle contrattazioni. Il fondo d'Istituto dev'essere utilizzato per migliorare l'offerta formativa e non per supporto al dirigente scolastico. Pertanto le funzioni di supporto dovranno essere a carico del contratto dei dirigenti.

Dalla Piattaforma Gilda

"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

LEX 241/90

Prima di iniziare qualsiasi attività aggiuntiva chiedete la lettera di attribuzione dell'incarico in cui siano specificate ore da svolgere, loro compenso e tipo di attività.

RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE



Se deliberata dal Consiglio d'Istituto o di Circolo (fino a 50 min.) per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa ecc.) non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei Docenti (circ. 243/79, circolare 192/80); la riduzione dell'ora di lezione, operata per motivi diversi dai precedenti e deliberata dal Collegio dei Docenti, "comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica" (CCNL 2002-2005, art. 26, comma 7 e 8 e ancora il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2b).

Negli ultimi anni si sta verificando una crescente tendenza da parte dei dirigenti scolastici a far recuperare ai Docenti i famosi "10 minuti" dovuti alla riduzione dell'unità oraria, convinti che possano in prima persona essere considerati responsabili di un danno erariale e dunque costretti ad un eventuale risarcimento.

Giova ribadire che:

- 1) il recupero per i Docenti è obbligatorio nei casi di riduzione oraria dovute solo ad esigenze didattiche motivate in seno al Collegio Docenti in relazione al Piano dell'Offerta Formativa;
- 2) il recupero non è invece dovuto nei casi in cui siano accertati cause strutturali, meglio note come "cause di forza maggiore", quali problemi legati ai trasporti ed elevato pendolarismo. Sulle cause strutturali è il Consiglio d'Istituto e il Dirigente Scolastico in ultima istanza a doversi pronunciare. Il Collegio Docenti può solo eventualmente dichiarare la compatibilità della riduzione oraria con le esigenze didattiche: la didattica è infatti di stretta competenza del Collegio.

Bisogna ricordare che la normativa relativa alle riduzione oraria per cause di forza maggiore negli ultimi anni non è cambiata, per cui le scuole che l'avevano adottata, verificando la persistenza delle condizioni che l'avevano determinata, possono mantenerla con le stesse motivazioni. Ciò che invece è cambiato è la responsabilità sotto il profilo erariale: prima si chiedeva l'autorizzazione al Provveditorato (oggi USP), ora, con l'autonomia, sono i dirigenti Scolastici a doverne rispondere. Ecco che talvolta i Dirigenti Scolastici fanno pressione sul Collegio Docenti affinché approvino la riduzione oraria per motivazioni meramente didattiche, obbligando i Docenti al recupero e quindi cautelandosi sia sotto il profilo economico che decisionale. Molti Collegi Docenti, purtroppo si prestano al gioco e si pronunciano in tal senso, senza neanche richiedere una verifica se siano mutate le condizioni che determinavano la "causa di forza maggiore".

Qualora si verificasse un immotivato tentativo da parte dei dirigenti scolastici di mutare le cause di forza maggiore in motivazioni squisitamente didattiche, l'unico comportamento non auto-lesionista da parte del Collegio Docenti è quello di rifiutare di pronunciarsi sulla riduzione oraria o al limite votare l'unità oraria da 60 minuti.

Nel decidere la riduzione oraria per motivazioni didattiche deve essere altresì ricordato che la determinazione del monte ore annuale obbligatorio dei curricoli e delle singole discipline è di esclusiva competenza del Ministro e su di essa non può essere esercitata alcuna attività discrezionale da parte delle Istituzioni scolastiche. Ciò è tanto vero ove si consideri che il D.M. 13 giugno 2006, n. 47, dopo aver quantificato la quota di orario obbligatoria nazionale di curricoli (80%) e quella riservata alle Istituzioni scolastiche (20%), sancisce espressamente che l'adozione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria, non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale (nazionale e riservato alle scuole), nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Dalla normativa citata si evince che, relativamente all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del P.O.F., la discrezionalità delle Istituzioni scolastiche in regime di autonomia potrà esercitarsi solo attraverso un'attenta valutazione, per un verso, della sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione e, per l'altro, del rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline e/o attività.

Un commento finale è d'obbligo: spesso la riduzione oraria per motivazioni didattiche si riduce ad un puro calcolo di tipo ragionieristico sulle più disparate modalità di recupero, dimenticando che così facendo si sottrae alle proprie classi una quota del monte orario che le spetta. Anche questo potrebbe configurarsi

come un danno sotto il profilo erariale di cui rispondere, ma sicuramente come un danno per gli studenti che si vedono privati, senza una reale ed effettiva restituzione, di parte del monte orario di cui hanno diritto e per il quale il Docente è retribuito.

Inutile dire che la giurisprudenza, in relazione alla riduzione oraria, è assai controversa. In alcuni casi i dirigenti scolastici sono stati costretti a risarcire Docenti ricorrenti perché non tenuti al recupero, in altri hanno avuto ragione i Dirigenti Scolastici.

Come si comporterebbe un tribunale nell'esaminare un ipotetico ricorso avverso un Collegio Docenti di genitori di alunni che chiedessero un risarcimento perché il recupero orario legato a motivazioni didattiche avviene secondo modalità, quali supplenze in altre classi, che impedisce ai propri figli di usufruire del monte orario completo sancito dalla normativa anche in relazione alle singole discipline?

INTERVALLO

"Interruzione dell'orario di servizio durante l'intervallo.



In esito a quanto rappresentato (...), **non vi è dubbio alcuno, anche a parere di quest'Agenzia, che i minuti d'intervallo intercorrenti tra le ore di lezione costituiscano, per i Docenti, servizio a tutti gli effetti.** Basti considerare, in proposito, che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale, non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al corpo Docente durante il complessivo periodo giornaliero di funzionamento dell'istituzione scolastica.

Quanto sopra, peraltro, appare di oggettiva evidenza, tale da far ritenere superflua e sovrabbondante l'attivazione di un formale procedimento di interpretazione autentica del CCNL, salvo, s'intende, diverso avviso del Magistrato adito."

ARAN ROMA 29 MAGGIO 2002 Prot. 5254 - Risposta a nota n° 1496

CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L'ANNO 2007/2008

Il calendario delle festività nazionali, oltre a tutte le domeniche e alla festa del Patrono, comprende:

1 NOVEMBRE	6 GENNAIO
8 DICEMBRE	LUNEDI' DOPO PASQUA
25 DICEMBRE	25 APRILE
26 DICEMBRE	1 MAGGIO
1 GENNAIO	2 GIUGNO

Nell'ambito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti territoriali, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni la competenza alla determinazione del calendario scolastico (vedi schema). Il MIUR conserva la competenza relativa a:

- 1) determinazione per tutto il territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- 2) indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- 3) determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che comportino giorno di vacanza nelle scuole.

Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario compresa quella della fissazione delle date di inizio e fine delle lezioni è attribuita alle Regioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento sull'autonomia (D.P.R. 275/1999), le scuole (Consigli di circolo o di istituto sulla base delle esigenze didattiche evidenziate dal collegio dei Docenti), hanno facoltà di stabilire adattamenti del calendario (anticipi o posticipi delle date di inizio e fine delle lezioni) in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni. Gli adattamenti devono comunque rispettare il disposto dell'art. 74, terzo comma del D. Lgs. n. 297/1994 (svolgimento di almeno 200 giorni di lezione) oppure, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, il disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola). Gli adattamenti del calendario vanno comunicati alle Direzioni Regionali e agli Enti Locali a cura del dirigente scolastico.

Nulla vieta di adattare anche il calendario della scuola dell'Infanzia, la Regione Veneto, per esempio, ha sancito che la scuola dell'Infanzia possa apportare adattamenti iniziando l'A.S. tra il 3 e il 10 settembre e terminando tra il 21 e il 30 giugno.

Con nota 4733/2003 il MIUR ha chiarito quanto segue:

1) le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;

2) le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici e alle quali partecipano esperti autorizzati dal Consiglio d'Istituto (comma 7 art. 13 decreto legislativo 297/94), sono considerate come giorni di lezione;

3) le ore, su richiesta degli studenti, destinate alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.

Il Collegio Docenti decide la scansione delle valutazioni periodiche degli alunni se del caso, seguendo le indicazioni di cui l'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994. La deliberazione collegiale deve essere adeguatamente motivata, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento; essa deve altresì prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

I dirigenti scolastici fissano le date di esame, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 18 giugno 2008.

La data finale delle attività didattiche è il 30 giugno 2008.

Le date dell'anno scolastico dal punto di vista amministrativo sono 1° settembre 31 agosto, la circolare ministeriale n. 187/1994 ha individuato le date finali di riferimento per le diverse tipologie di personale Docente supplente: 31 agosto per i supplenti annuali su posto vacante con diritto alla retribuzione estiva e 30 giugno, con eventuale proroga per esami, per supplenti su posto disponibile fino al termine delle attività didattiche, per Docenti supplenti annuali senza diritto a retribuzione estiva.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI



La prassi vuole che il dirigente scolastico si avvalga di una commissione con il compito di tradurre operativamente le indicazioni degli OO.CC. le cui competenze sono concorrenti ma che vanno esplicitate sotto forma di proposte, quelle del collegio Docenti (con un occhio più attento agli aspetti più squisitamente didattici) e con l'adozione di criteri direttivi da parte del consiglio di istituto (che può o recepire integralmente le proposte del collegio oppure integrarle con maggiore attenzione ai desiderata delle famiglie e alle esigenze del territorio).

Tali criteri sono di solito inseriti nel POF o nel regolamento d'istituto. Se essi sono troppo generici è chiaro che il DS e/o la commissione da lui incaricata hanno maggiore discrezionalità, dovendo comunque provvedere. Per un istituto superiore, fermo restando ovviamente il rispetto delle norme di carattere finanziario attenenti gli organici, i criteri che si incontrano più frequentemente sono le norme relative alla formazione delle classi prime che tengono conto secondo un ordine di priorità adatto ai vari casi:

- a) delle scelte dell'indirizzo all'atto dell'iscrizione
- b) della residenza degli alunni
- c) delle scuole di provenienza
- d) della necessità di costituire gruppi omogenei tra loro, con un'equa ripartizione del numero dei maschi e delle femmine (ove possibile), tenendo conto dei giudizi finali di licenza media e dei dati forniti dai Docenti delle classi terze
- e) delle lingua straniera studiata nelle scuole medie
- f) della richiesta di iscrizioni in sezioni già frequentati dai fratelli
- g) della richiesta di essere assegnati alla stessa classe, da parte di più studenti, purché non si pregiudichi la costituzione di classi omogenee

- h) dell'assegnazione dei ripetenti nella sezione di appartenenza nell' anno precedente, salvo esplicita richiesta contraria, o di esigenze nella formazione equilibrata delle classi
- i) dell'equa ripartizione di alunni portatori di handicap
- j) dell'inserimento proficuo di studenti stranieri

Vi sono, di solito, altre norme che per alcuni indirizzi maggiormente richiesti (sia di inizio ciclo che di triennio) potrebbero richiedere test d'ingresso o anche sorteggio nonché regole tendenti a garantire, per quanto possibile, l'unitarietà del gruppo classe in caso di contrazione di organici.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI



Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei Docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto e di concrete proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento all'applicazione dei criteri fissati dal Consiglio; il dirigente scolastico ha l'obbligo di dare attuazione all'applicazione dei criteri fissati dal consiglio di circolo e di istituto (articoli 7, 10 e 396 del decreto legislativo 297/94). Egli può discostarsene solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95). Se il dirigente non applica i criteri fissati dal consiglio di Circolo o

di Istituto e non tiene conto del parere espresso dal Collegio dei Docenti, il suo atto di assegnazione alle classi è nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004). Generalmente la continuità didattica rimane un criterio prioritario, tranne casi particolari (per esempio, l'incompatibilità del Docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso Docente). Vediamo in dettaglio la procedura dell'assegnazione delle classi. Al Consiglio di Circolo o d' Istituto il testo unico assegna il potere di fissare i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei Docenti alle stesse (articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94). La delibera che assume la natura di atto normativo, come si è detto, non potrà essere ignorata dal dirigente scolastico che ne risulta vincolato in funzione del provvedimento finali. Prima però di dare attuazione alla delibera del Consiglio d'Istituto, il dirigente scolastico convoca il Collegio dei Docenti che è tenuto a fornire al dirigente un parere per l'applicazione della delibera del Consiglio (art. 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94). La delibera del Collegio non è vincolante per il dirigente scolastico, che tuttavia, per correttezza e buona fede, all'atto della decisione del Collegio ha il dovere di esplicitare il suo eventuale dissenso. In caso contrario si verificherebbe l'assurdo di un tacito assenso alla delibera del Collegio, da parte del dirigente stesso che, per contro, in sede di attuazione, si comporterebbe diversamente. Successivamente il dirigente scolastico ha l'obbligo di dare corso ai provvedimenti attuativi delle decisioni collegiali. A questo iter ora si aggiunge un passaggio ulteriore, quello derivante dall'introduzione della contrattazione integrativa d'istituto, infatti il contratto di lavoro all'art. 6 lettera d) dispone che, tra le materie di contrattazione a livello di singola scuola, rientri anche la determinazione dei criteri di utilizzazione dei Docenti in base al Piano dell'offerta formativa. Questo ulteriore adempimento procedurale, concorre alla formulazione dell'atto finale da parte del dirigente scolastico. Se l'assegnazione dei Docenti comporta spostamenti da un plesso all'altro, è necessario applicare la normativa tenendo conto anche di quanto stabilito nel contratto d'istituto (cfr. art. 6, comma. 2 lett. e CCNL 2002-2005). In quest'ultimo caso, parte della giurisprudenza di merito appare orientata a ritenere prevalente l'anzianità di servizio rispetto alla continuità didattica (Tribunale di Potenza sentenza del 5.7.2002). Riportiamo di seguito in corsivo il contenuto dell'art. 4 del contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente stipulato in data 6.6.2006, articolo che disciplina anche per l'anno scolastico 2007/2008 (vedi CCNI del 6.6.2007) l'assegnazione nel circolo e nell'istituto. *“Nella scuola materna ed elementare, l'assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, sono regolate dal contratto d'istituto. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e in tal senso, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Qualora il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico del circolo o dell'istituto comprensivo si atterrà all'art. 25 del CCDN del 18.1.2001, richiamato nelle premesse al CCDN del 21.12.2001 e riportato nella nota 1 all'art. 4 del CCNI del 6.6.2006. Nella scuola secondaria, quando le cattedre e/o i posti siano costituiti tra diverse sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei Docenti alle stesse sono definite dal contratto d'istituto”.*

PROCEDURA CORRETTA

- 1 – Il Consiglio di Circolo o d' Istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei Docenti alle stesse (articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94).
- 2 – Il DS convoca il Collegio dei Docenti che deve esprimere il suo parere (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94) non vincolante per il DS ma certamente importante in caso di contenzioso.
- 3 – La RSU contratta i criteri di utilizzazione dei Docenti in base al POF, è in questa sede che può essere deciso di tenere conto, per esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel plesso o nella sede.
- 4 – IL DS assegna i Docenti alle classi seguendo i criteri condivisi.

Quando l'assegnazione dovesse comportare trasferimenti da un plesso all'altro, è necessario riferirsi alle norme vigenti (si trovano nel contratto annuale delle utilizzazioni) e al contratto d'istituto nel quale è necessario che le RSU facciano inserire quanto occorre, in ogni singola realtà, a salvaguardare le necessità dei Docenti.

Se un Docente fosse interessato a cambiare classe, sezione o plesso è consigliabile proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS nel mese di giugno, indirizzandola anche alle RSU.

L'assegnazione del personale nel circolo o istituto dev'essere regolata dal contratto di scuola che potrà regolamentare le agevolazioni per casi particolari (es. non vedenti, portatori di handicap, lavoratrici madri con figli di meno di 1 anno, studenti lavoratori).

SPOSTAMENTO DAL PLESSO ALLA SEDE SCUOLA PRIMARIA



Molti colleghi lamentano il fatto di doversi spostare periodicamente per riunioni di vario genere dal plesso sede di servizio alla sede del Circolo o dell'IC, spesso anche molto lontana.



Ricordiamo qui che la riunione di programmazione didattica prevista con il + 2 in orario di servizio settimanale, solo per la Scuola Primaria, dev'essere svolta in incontri collegiali dei Docenti interessati. E' necessario stabilire nel POF, come criterio didattico, che siano i Docenti che interagiscono sui medesimi alunni a svolgere queste riunioni nel proprio plesso per evitare inutili e costosi spostamenti. Allo stesso modo è bene stabilire che i consigli di interclasse si riuniscano per classi del medesimo plesso e non per classi parallele. Spesso è il DS a decidere questi criteri che poi si trasformano in spese ed oneri aggiuntivi per noi. In alternativa proponete l'uso dei mezzi pubblici al posto della vostra auto che non siete obbligati ad utilizzare.

REGOLAMENTAZIONE SUPPLENZE BREVI NELLA SCUOLA PRIMARIA



Nella scuola Primaria si deve deliberare a settembre l'utilizzo o meno della contemporaneità – compresenza per le supplenze inferiori a 5 giorni. Scegliete di utilizzare queste poche ore per attività di recupero o sviluppo o per qualunque attività didattica che farete deliberare. Solo in questo caso non potrete essere distolti dal vostro lavoro per svolgere supplenze.

Nello specifico per la scuola primaria l'art. 26, comma 5, recita: "nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il Collegio dei Docenti non abbia effettuato questo tipo di programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di Docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio."

MESSE – ATTI DI CULTO



Alcune scuole iniziano l'Anno Scolastico con la celebrazione della Messa. Ricordiamo che il normale svolgimento delle lezioni nelle scuole pubbliche statali non può essere variato per celebrazioni di carattere confessionale, la programmazione di atti di culto è ammessa solo al di fuori dell'orario delle lezioni.

- Il D.L. 16 aprile 1994, n. 297, *Testo unico in materia di istruzione*, all'art. 31 fa divieto, nelle classi nelle quali siano presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell'insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminatori.
- La Legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione con la Tavola Valdese, all'art. 9, vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminatori per gli alunni, nelle classi in cui siano presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- La legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all'intesa con le comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8), con disposti simili, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose e atti di culto.
- La sentenza del TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;
- La sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico. Il TAR ha contestualmente annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il ministro ribadiva che «...il Consiglio di Istituto [...] potesse deliberare [...] di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni e attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell'art. 6, D.P.R. 416/74».

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

APPROVED

Per collegio deve intendersi un corpo costituito da una pluralità di persone dotate di pari potere, le quali assumono decisioni in seduta comune attraverso una deliberazione unitaria. La costante giurisprudenza ritiene che, quando svolgono attività di valutazione e giudizio degli allievi, gli organi collegiali a ciò preposti (consigli di classe, commissioni di esame) operano sempre come "collegi perfetti" con la necessaria presenza e partecipazione, alla discussione e alla formazione del deliberato, di tutti i componenti. In tutti gli altri casi gli organi collegiali scolastici

operano come collegi c.d. *virtuali o imperfetti*.

La convocazione dell'organo collegiale è, di regola, disposta dal presidente. Può inoltre richiederla un numero qualificato di suoi componenti (per il collegio dei Docenti è sufficiente un terzo, art 7 comma 4 D.lgs. 297/94). La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un congruo preavviso non inferiore a cinque giorni (per le riunioni di organi che prevedono una partecipazione obbligatoria esso può essere oggetto di contrattazione integrativa di istituto). La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso in cui anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. Stato, sez. VI n. 120/72).

L'avviso di convocazione deve riportare un ordine del giorno chiaro affinché i singoli membri, preventivamente informati sugli argomenti in discussione, possano intervenire adeguatamente preparati. Nell'avviso deve inoltre essere indicata la presumibile durata della riunione.

Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno a meno che non siano presenti tutti i membri aventi diritto e si decida all'unanimità.

Le riunioni si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati (art 39 D.lgs. 297/94).

Gli organi collegiali decidono validamente con la contemporanea presenza del *quorum costitutivo* e del *quorum deliberativo*. È validamente costituito il collegio alla cui riunione sia presente la metà più uno dei componenti in carica (art. 37 comma 2 D.lgs. 297/94). In presenza del quorum è comunque fatta salva la validità della costituzione pur se non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 37 comma 1 D.lgs. 297/94). Sembra prevalere l'orientamento giurisprudenziale che non annette incidenza, ai fini della permanenza del quorum costitutivo, ad un successivo allontanamento dalla riunione da parte di chi partecipa all'adunanza.

Il collegio, costituitosi nei modi di rito, adotta deliberazioni a maggioranza dei voti *validamente espressi*, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente (art. 37 comma 3 D.lgs. 297/94). Ai fini della determinazione del quorum deliberativo non rilevano quindi né le schede bianche né i voti nulli né le astensioni. Nei collegi perfetti, coincidendo il quorum costitutivo col numero dei componenti, non è ammessa l'astensione dal voto.

La manifestazione di volontà dell'organo collegiale deve inoltre essere documentata mediante la redazione del processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere legittimamente fatta sulla scorta di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento della seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e l'approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel corso della stessa adunanza, ma anche nell'adunanza successiva (*Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1*). Pertanto le correzioni del verbale portato all'approvazione dei componenti nella seduta successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione. Il verbale è l'unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale può essere conosciuta all'esterno e attraverso il quale ne può essere provata l'esistenza. Esso, in particolare, non potrebbe essere sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del collegio. Una costante giurisprudenza (vedi per ultimo *Cons. Stato, sez. VI dec. 166 del 13.2.1998*) ritiene tuttavia che i vizi della verbalizzazione non necessariamente travolgano la validità dell'atto dell'organo collegiale.

I verbali vanno trascritti da chi svolge le funzioni di segretario dell'organo collegiale su appositi registri a pagine numerate (*CM 177 del 4.8.1975 prot. 2571*). Il verbale redatto e firmato dal solo segretario e non anche dal presidente è pienamente valido (*Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968*) e fa prova fino a querela di falso (*Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982*) da sollevare di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria (*Cons. Stato – Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965*).

Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, essendo sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute. (*Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074*). Ogni singolo membro dell'organo collegiale può tuttavia richiedere che sue dichiarazioni siano riportate a verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la verbalizzazione sia completa ma altresì a tutelare il membro dissenziente da rischi di responsabilità civile e penale derivanti da delibere illegittime.

Per prevenire contestazioni il collegio può, con proprio regolamento o con delibera ad hoc, servirsi di un registratore (*nota MPI Ufficio Decreti Delegati 1430/82*) e in presenza di delibere particolarmente importanti ricorrere alla verbalizzazione immediata.

Ai sensi dell'articolo 43 comma 1 D.lgs. 297/94 gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla seduta del consiglio; la copia della deliberazione deve essere esposta per un periodo di 10 giorni (circolare ministeriale 105/1975). Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. La pubblicità è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati dal consiglio con esclusione quindi delle sedute, dell'attività e degli atti preparatori (circolare tel. 69/1975). Nulla è detto invece per la pubblicità degli atti del collegio dei Docenti.

Si ricorda tuttavia che i Docenti, in quanto componenti dell'organo collegiale, hanno sempre un qualificato interesse concreto e diretto ⁽¹⁾ a richiedere la copia del verbale avanzando alla scuola una richiesta di accesso all'atto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle recate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(1) «Non può infatti negarsi l'esigenza del titolare del "munus" di poter disporre di detti atti per una più attenta verifica, studio ed approfondimento degli stessi che non deve aver luogo solo e necessariamente in occasione delle riunioni cui partecipa o in sede di apposizione della firma ai verbali ad esse relativi» (CDS, sentenza n. 3042/2005).



DUE CONSIGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO

- E' possibile, conosciuto l'ordine del giorno, preparare in anticipo e per iscritto eventuali proposte di delibera (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti.
- Se qualcosa non vi convince e vi sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. *“ Il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso”* (Art. 24 del DPR 10.1.1957 n. 3).

QUELLE MISTERIOSE 80 ORE.

Normativa e chiarimenti

- *Scheda per il computo delle 40 ore 1° tipologia*
- *Scheda per il computo delle 40 ore 2° tipologia*
- *Modulo di trasmissione al dirigente*

Le attività aggiuntive di insegnamento, le attività funzionali all'insegnamento ed ogni altra attività inerente alla funzione Docente prevista dai diversi ordinamenti scolastici sono regolate dall'art. 26 comma 4 del CCNL 2003 e dall'art. 28 del CCNL 2003. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale Docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze (comma 4 ad. 26 CCNL 24.7.2003).Le attività funzionali (all'insegnamento) di carattere collegiale riguardano tutti i Docenti e si dividono in due tipologie:

1° TIPOLOGIA PER UN TOTALE DI 40 ORE (ART. 27 COMMA 3 LETTERA A DEL CCNL2003)

- a) Partecipazione alle riunioni plenarie e ai collegi dei Docenti;
- b) Riunioni di programmazione (gruppi di lavoro, per materie, ecc.);
- c) Verifiche di inizio e fine anno scolastico;
- d) Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.

2° TIPOLOGIA PER UN TOTALE DI 40 ORE (ART. 27 COMMA 3 LETTERA B DEL CCNL 2003)

- a) La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore (art. 27 del CCNL 2003).

ATTENZIONE.

Il contratto per la prima tipologia prevede un impegno per un totale di 40 ore, per la seconda tipologia un impegno "non superiore alle 40 ore", quindi le attività funzionali all'insegnamento di cui sopra sono retribuite se prestate oltre il limite delle 40 ore (art. 28 comma I del CCNL 24.7.2003)

